

CONVENZIONE

TRA

l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant'Andrea (d'ora innanzi denominata AOUSA) C.F. 06019571006 – con sede legale in Roma Via di Grottarossa, 1035/1039 – nella persona del Direttore Generale, dott. Adriano Marcolongo, domiciliato per la carica come sopra;

E

l'Azienda Sanitaria Locale di Rieti, C.F. e P. IVA 00821180577 (d'ora innanzi denominata ASL di Rieti), con sede legale in Rieti, Via del Terminillo n. 42, in persona del Direttore Amministrativo, dott.ssa Anna Petti – giusta delega di cui alla Deliberazione n. 4/DG del 04.12.2020, agli effetti del presente atto domiciliato in Rieti, Via del Terminillo n. 42;

PREMESSO

- che l'Azienda ospedaliero-universitaria Sant'Andrea (d'ora in avanti anche solamente "AOUSA") ha espresso alla ASL di Rieti la necessità di avvalersi della consulenza di professionalità della predetta ASL per il supporto all'UOC Ingegneria Ospedaliera e Patrimonio dell'AOUSA con specifico riferimento alle procedure, da svolgere sulla piattaforma regionale "S.tel.la", finalizzate all'affidamento degli appalti di servizi di competenza della suddetta UOC;
- che l'ASL di Rieti si è resa disponibile a garantire detto supporto tramite il proprio personale in servizio presso l'UOC Acquisizione Beni e Servizi con specifica competenza ed esperienza in materia e con particolare riferimento alle fasi di svolgimento delle procedure sulla piattaforma regionale "S.tel.la";
- che tale attività, qualificabile come particolare forma di attività aziendale a pagamento da esercitarsi fuori orario di servizio, è conforme alle previsioni di cui al D. Lgs 165/2001;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

Le premesse sono parte integrante del presente atto.

Art.2

L'ASL di Rieti si impegna a fornire in favore dell'AOUSA l'attività di supporto all'UOC Ingegneria Ospedaliera e Patrimonio dell'AOUSA medesima con specifico riferimento alle procedure predeterminate da svolgere sulla piattaforma regionale "S.tel.la" relative all'affidamento degli appalti di servizi di competenza della suddetta UOC tramite il proprio personale in servizio presso la UOC Acquisizione Beni e Servizi con specifica competenza ed esperienza in materia e con particolare riferimento alle fasi di svolgimento delle procedure sulla piattaforma regionale "S.tel.la".

Art. 3

Le attività di supporto oggetto della presente convenzione si sostanziano in un impegno di circa 5 ore effettive settimanali (non inclusive, pertanto, dei tempi di percorrenza per il raggiungimento della sede di svolgimento dell'attività), preferibilmente continuative, da svolgersi con supporto da remoto in

modalità telematica e, laddove necessario, in presenza previo accordo con il Direttore dell'UOC Ingegneria Ospedaliera e Patrimonio dell'AOUSA)

I referenti aziendali per le attività oggetto della convenzione sono rispettivamente individuati nell'Ing. Maurizio Delli Carri per l'AOUSA e nel Dott. Patrizio Anibaldi per l'Asl di Rieti.

Art. 4

I dipendenti dell'ASL di Rieti, preventivamente individuati dal Direttore della UOC ABS della medesima ASL, previo parere del Direttore Amministrativo, presteranno la propria attività al di fuori dell'orario di servizio e con turni compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro dell'Azienda di appartenenza, secondo le modalità espresse nel precedente art. 3, per un compenso lordo di € 60,00/ora per ogni dipendente, Iva esclusa, oltre ad un rimborso forfettario per singolo accesso alla struttura ospedaliera pari ad €50,00.

Al Direttore della UOC ABS della ASL di Rieti, cui spetta il coordinamento del personale che svolgerà attività di supporto e consulenza, nulla sarà dovuto per le attività oggetto del presente rapporto né direttamente né indirettamente.

Art. 5

Il compenso per le attività oggetto della presente convenzione sarà accreditato, al lordo di ogni onere e accessorio, dall'AOUSA all'ASL di Rieti, dietro presentazione di fattura emessa trimestralmente dall'ASL di Rieti sulla base del riepilogo delle prestazioni eseguite riportante la data e l'orario di effettuazione della consulenza, compilato dal consulente e controfirmato dal Direttore dell'UOC Ingegneria Ospedaliera e Patrimonio dell'AOUSA che si è avvalso della consulenza.

Il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla ricezione della fattura elettronica.

Tale corrispettivo sarà riversato dall'ASL di Rieti al personale che ha effettivamente prestato la consulenza, secondo le modalità fissate e nei termini di cui al predetto Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nella misura del 95%.

Art. 6

L'AOUSA assume a proprio carico l'onere connesso alla copertura dei rischi per infortunio del professionista dell'Asl di Rieti per le attività svolte in virtù del presente accordo e garantisce le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008) sollevando l'ASL di Rieti da qualsiasi onere relativo.

L'ASL di Rieti garantirà adeguata copertura assicurativa del proprio professionista per la responsabilità civile.

Art. 7

L'AOUSA, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà a nominare quale persona autorizzata al trattamento, ai sensi dell'Art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018, il dipendente dell'Asl di Rieti che svolgerà l'attività nell'ambito della presente Convenzione.

Art. 8

La convenzione decorrerà dalla data della sua sottoscrizione per una durata di sei mesi.

La presente convenzione potrà essere rinnovata dietro accordo scritto tra le parti, notificato entro trenta giorni dalla scadenza.

Le Parti si riconoscono reciprocamente il diritto di risolvere il presente atto in qualsiasi momento e senza alcuna giustificazione, anche prima della naturale scadenza, previa comunicazione, con almeno 30 giorni di preavviso,

da inviarsi tramite PEC. Nulla sarà dovuto per la risoluzione anticipata, salvo l'attività effettivamente svolta dal professionista. Eventuali modifiche o integrazioni della convenzione potranno essere concordate per iscritto tra le Parti.

Art.9

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso.
Le eventuali spese di bollo e registrazione sono a carico delle parti interessate.

Art.10

Per ogni controversia relativa alla presente convenzione sarà competente il Foro di Roma.

Art. 11

Si dà atto che la sottoscrizione tra le Parti della presente convenzione avverrà in modalità elettronica mediante dispositivo digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dell'art. 24 del D.lgs 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e scambiata tra le Parti medesime a mezzo di posta elettronica e certificata – PEC.

Letto, approvato e sottoscritto,

**per l'Azienda Ospedaliero- Universitaria
Sant' Andrea**

Il Direttore Generale
Dott. Adriano Marcolongo

per l'Azienda Sanitaria Locale di Rieti

Il Direttore Amministrativo
dott.ssa Anna Petti
